MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Art. 2

Determinazione dell'aliquota ICI

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995".

Versione in vigore dal 29 agosto 1995, non più in vigore dal 29 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-disciplina-dei-centri-di-assistenza-fiscale-354-1995/art-2-determinazione-dell-aliquota-ici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it